



Corte di Appello Firenze
Camera di Consiglio Penale

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
I SEZIONE PENALE**

**ORDINANZA A FRONTE DI QUESTIONE SU TITOLO
ESECUTIVO**

- Artt. 670 c.p.p. -

La Corte, riunita in camera di consiglio e così composta:

dott. Angelo	Grieco	Presidente
d.ssa Paola	Palasciano	Consigliere
dott. Matteo	Zanobini	Consigliere rel.

decidendo sulla richiesta avanzata nell'interesse di:

- _____, nato a _____ il _____ non comparso, difeso di fiducia dall'avvocato Michele Costa, del foro di Grosseto,

con la quale viene sollevata questione sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 140 del 17.1.2012 della Corte di Appello di Firenze, di parziale riforma della sentenza n. 675 del 22.10.2009 del tribunale di Grosseto, irrevocabile l'11.05.2015, chiedendo l'esclusione della dichiarata solidarietà dei coimputati al pagamento delle spese processuali;

sentite le parti all'udienza camerale 19.12.2022, nel corso della quale il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza ed il difensore ha insistito nelle conclusioni rassegnate con l'incidente sollevato;

a scioglimento della riserva, letti gli atti,

OSSERVA E RILEVA

L'istanza sollevata dal difensore, compiutamente documentata e correttamente argomentata in fatto e in diritto, è fondata e merita accoglimento.

A

Risulta invero come con sentenza 22 ottobre 2009 il giudice del tribunale di Grosseto abbia condannato _____ in relazione a reati in materia di stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni 15 di reclusione, oltre la multa nonché, in solido con gli altri imputati, al pagamento delle spese processuali; come con sentenza 17 gennaio 2012 questa corte di appello abbia parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l'imputato da uno dei delitti a lui ascritti, rideterminando la pena e confermando nel resto la decisione impugnata, dunque anche in punto di condanna solidale alle spese del procedimento.

Come è noto l'art.535 cod. proc. pen., modificato dalla legge n.69 del 2009, non prevede più la solidarietà passiva dei condannati al pagamento delle spese processuali.

L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione del comma 2 dell'articolo 535 c.p.p., come ripetutamente precisato dal giudice di legittimità, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato *“e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.”* (Cass. Pen., Sez. 1, 2.3.2020 n. 8320; SS.U. 4914 del 2011, Rv 251267) mentre è destinato ad operare laddove, come nella vicenda che occupa, tanto la decisione di primo grado quanto quella di appello sono intervenute successivamente alla modifica della disciplina normativa sopra richiamata o, comunque, la decisione sia passata in giudicato successivamente all'intervento legislativo di modifica della ricordata disposizione.

Correttamente pertanto il difensore solleva questione sul titolo esecutivo e chiede la correzione della statuizione riportata in sentenza nel senso dell'esclusione della solidarietà, richiesta che deve trovare accoglimento.

La presente pronuncia si limita alla suindicata statuizione; sarà poi questione da sottoporre al giudice civile, in sede di opposizione all'eventuale esecuzione intrapresa dall'organo di riscossione, la concreta quantificazione dell'ammontare delle spese processuali individualmente computate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 635, 665 e ss., 670 c.p.p., in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse dell'imputato _____, nato a _____ il _____ a modifica del dispositivo della sentenza 675/09 del 22 ottobre 2009 del tribunale di Grosseto in composizione monocratica, sul punto confermata dalla sentenza n. 140 del 17.1.2012 della Corte di Appello di Firenze, esclude la natura solidale, con gli altri coimputati, della condanna di _____ al pagamento delle spese

processuali.

Dispone che della presente ordinanza venga fatta annotazione sull'originale della sentenza del tribunale di Grosseto e manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.

Firenze, 13/01/2023.

Il consigliere
Matteo Zanobini

Il Preside
Angelo Grieco

Depositato il 20 GEN. 2023.

Il cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO
Dot.ssa Rosalba Pisani



E' copia conforme all'originale
Firenze, 24 GEN. 2023

Dot.ssa Rosalba Pisani